

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4017 del 05/08/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "INTERPUMP GROUP Spa" - Sant'Ilario d'Enza.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4216 del 05/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13031/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"INTERPUMP GROUP Spa" – Sant'Ilario d'Enza.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"INTERPUMP GROUP Spa"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via E. Fermi n.25 – Loc. Calerno** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **fabbricazione di pompe ad alta pressione** acquisita agli atti di ARPAE al PG/62145 del 28/04/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la Ditta dichiara che verranno installati quattro addolcitori per il trattamento dell'acqua da utilizzare nello stabilimento e che per due di tali addolcitori le acque di controlavaggio dei filtri verranno recapitate alla pubblica fognatura al punto di scarico S1 mentre le acque di controlavaggio dei filtri dei rimanenti due addolcitori verranno recapitate in pubblica fognatura al punto di scarico S2;

Visto che la domanda presentata dalla Ditta prevede la modifica del punto di scarico S2 in pubblica fognatura poiché vi erano convogliate le sole acque meteoriche dei pluviali e la Ditta chiede di poter scaricare anche le acque di controlavaggio di due addolcitori, e chiede inoltre la modifica del punto di scarico S1 poiché ai reflui già recapitanti in tal punto di scarico S1 si aggiungono le acque di controlavaggio degli ulteriori due addolcitori;

Acquisito il nulla osta del Comune di Sant'Ilario d'Enza in data 19/07/2022 al PG/119418 in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT006304-2022-P del 13/04/2022;

Preso atto del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI SpA) che, con riferimento al punto di scarico S2, esprime la riclassificazione delle acque reflue scaricate come acque reflue industriali assimilate

alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative sulla base del rapporto di prova RE00365 del 15/03/2022 relativo al campione di acqua di controlavaggio dei filtri degli addolcitori, mentre per il punto di scarico S1 il Gestore conferma le prescrizioni ed assetto del precedente parere del 2014;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 ed in particolare del *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003 in cui si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) che le acque reflue industriali, consistenti in acque reflue di lavaggio resine dell' addolcitore recapitanti al punto di scarico S2, sono assimilate per caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003.

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**INTERPUMP GROUP Spa**" ubicato nel Comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via Fermi n.25 - Loc. Calerno**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico S1 delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico S2 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-37 del 05/01/2017;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003.**

- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs.152/06

La Ditta **"INTERPUMP GROUP Spa"** è autorizzata a svolgere l'attività di **fabbricazione di pompe ad alta pressione** negli impianti ubicati in Comune di **S. Ilario d'Enza – Via E. Fermi n.25 – Loc. Calerno**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	IMPIANTO DI FINITURA	8000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare/Nebbie Oleose	< 10	
E2	IMPIANTI DI LAVAGGIO SEMILAVORATI	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Sostanze Alcaline (Na2O) Ammoniaca	< 5 < 5	
E3	EVACUAZIONE CALORE BOX COLLAUDO	7500	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E4	EVACUAZIONE CALORE BOX COLLAUDO	6000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E5	BANCO DI FINITURA E PALLINATRICE A GRAPPOLO	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	
CT1 (G3-G4) 2278 kW totali	N.2 CALDAIE A METANO	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10 per 110 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)(**)
CT2 (G5) 870 Kw	N.1 CALDAIA A METANO	800	Oltre il colmo del tetto	10 per 110 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*) (***)
CT3 (G2) 115 Kw	N.1 CALDAIA A METANO	100	Oltre il colmo del tetto	10 per 220 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*) (***)
CT4 (G1) 115 Kw	N.1 CALDAIA A METANO	100	Oltre il colmo del tetto	10 per 220 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*) (***)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(**) Il valore di emissione per **il materiale particellare, il monossido di carbonio e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.

(***) Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 1MW.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolato/nebbie oleose, del materiale particolato, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline e dell'ammoniacale devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento",

dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **G3-G4** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

3) Entro **90 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione **G3-G4** previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **G3-G4**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.2 ed una periodicità almeno annuale per l'emissione n.1 – 5 – G3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - G4 (limitatamente al parametro ossidi di azoto). **Il primo campionamento sulle emissioni G3 e G4 dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle

condizioni di esercizio più gravose.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/62145 del 28/04/2020.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico S1 delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

L'Azienda, nello stabilimento produttivo di via E. Fermi n.25 in località Calerno di Sant'Ilario d'Enza, effettua la produzione di pompe ad alta pressione e l'attività di ricerca e sviluppo di nuove attrezzature.

Per certificare la qualità dei propri prodotti in Azienda vengono anche effettuate le prove di collaudo, per la verifica funzionale delle macchine realizzate e di quelle in fase di sviluppo, effettuata tramite flusso di acqua condotta o a pressione.

Nello specifico l'attività aziendale si sviluppa in:

- Produzione di pompe ad alta pressione
Le lavorazioni legate alla produzione sono caratterizzate dall'assemblaggio di semilavorati in buona parte prodotti da terzi, unendo alla struttura principale le parti meccaniche e/o elettriche e/o pneumatiche, per arrivare alla produzione delle pompe. Al termine di ogni costruzione le pompe vengono portate nell'area prove, in cui dovranno sostenere un collaudo più o meno lungo a seconda della tipologia e potenza sviluppata, che consiste nel far fluire dell'acqua corrente oppure a pressione nei circuiti.
- Unità Ricerca e Sviluppo
Per mantenere la propria competitività sul mercato l'Azienda impegna le sue risorse anche nella ricerca e sperimentazione di nuovi prototipi, che superati i test di validazione potranno essere messi in produzione. Tali test spesso consistono nel far funzionare le pompe in modo continuativo per decine, centinaia ed anche migliaia di ore. In quest'ottica in base ai progetti esecutivi vengono costruiti i prototipi, che come per le attrezzature di serie, vengono testati secondo le più rigorose specifiche, ed anche in questi casi la componente fondamentale di queste prove è rappresentata dalle prove idrauliche.

Al punto di scarico S1 in pubblica fognatura vengono convogliati i reflui generati da:

- lavaggio dei pezzi
- prove funzionali di collaudo
- domestici dai servizi igienici
- acque meteoriche dei pluviali
- 2 addolcitori

che nel loro complesso sono classificate come acque reflue industriali.

Lo scarico è di tipo continuo con una portata media di 100mc/giorno e un volume massimo scaricato pari a 25000 mc/anno (escluse le meteoriche).

Sono presenti pozzetti di ispezione e prelievo nella rete di raccolta delle acque reflue industriali prima dell'immissione delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche.

Lungo il perimetro aziendale sono presenti 6 punti di allaccio e scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici. Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 tali acque sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando pertanto di autorizzazione espressa. Sono inoltre presenti 8 punti di scarico delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sui piazzali che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della

DGR n.286/05 poiché le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite al transito dei mezzi per il carico/scarico ed a parcheggio dei veicoli del personale e dei visitatori e non si svolge alcuna attività produttiva nè lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti.

Le caldaie per uso civile non determinano la produzione di condense. Le condense generate dai compressori sono raccolte e smaltite periodicamente secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

L'approvvigionamento idrico per le utenze civili è da acquedotto mentre l'acqua utilizzata nel ciclo produttivo viene prelevata da due pozzi dotati di concessione rinnovata con DET-AMB-2021-1403 del 23/03/2021. I consumi vengono monitorati tramite appositi contatori e sono comunicati annualmente.

La planimetria di riferimento è la tavola n.1 datata Giugno 2020 ed allegata alla documentazione presentata.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **25.000** m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD ₅	500
COD	1000
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo totale	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da IRETI SpA.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e

potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

7. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
8. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato

Allegato 3 - Autorizzazione allo scarico S2 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003.

La Ditta intende scaricare in pubblica fognatura, al punto di scarico S2, le acque reflue generate dal controlavaggio dei filtri di due addolcitori. Si prevede l'installazione di complessivi quattro addolcitori, ed i reflui provenienti dai rimanenti due di questi quattro addolcitori scaricheranno nel punto S1, di cui all'allegato 2 del presente atto.

Al punto di scarico S2, oltre alle acque di controlavaggio dei filtri degli addolcitori confluiranno anche le acque meteoriche di parte dei pluviali.

Con il presente atto è stata assentita l'assimilazione, ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003, per le tipologie di reflui industriali, consistenti in acque di controlavaggio lavaggio dei filtri degli addolcitori, alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT006304-2022-P del 13/04/2022 e tenuto conto delle analisi presentate.

Lo scarico è di tipo periodico con una portata media di 0,6 mc/giorno e un volume massimo scaricato pari a 150 mc/anno (escluse le meteoriche).

La planimetria di riferimento è la tavola n.1 datata Giugno 2020 allegata alla documentazione ad integrazione.

Prescrizioni

1. I reflui industriali assimilati ai domestici ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e del Capitolo 5 della DGR 1053/03, recapitanti al punto di scarico S2, devono rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 paragrafo 5 della DGR 1053/03 ai due pozzetti di controllo posti immediatamente a valle di ogni addolcitore.
2. I due pozzetti di controllo per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, a valle di ogni addolcitore, devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. I pozzetti devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
3. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico S2 un certificato analitico riferito alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che dimostri il rispetto di quanto previsto alla tabella 1 del Capitolo 5 della DGR 1053/2003 ai due pozzetti di controllo posti immediatamente a valle di ogni addolcitore.
4. Per i primi due anni di validità del presente atto, la Ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo semestrale dei reflui industriali assimilati alle acque reflue domestiche recapitanti al punto di scarico S2 per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
5. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06, relativamente ai reflui recapitanti al punto di scarico S2, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
6. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

7. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione della pubblica fognatura ricevente gli scarichi aziendali e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede l'installazione di quattro impianti di addolcimento, i cui reflui verranno scaricati in pubblica fognatura. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risultava che l'attività svolta dalla stessa non produceva emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed era conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.